

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 GIU. 2002

=====

ADDI' 21 GIU. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CLARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Annunzio	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - AUGELLO - DIONISI - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° - 830 -

OGGETTO : Proposta di legge regionale concernente:  
"Riconoscimento ed incentivazione dei mercati delle Qualità".



830 21 GIU. 2002

Oggetto: Proposta di Legge regionale "Riconoscimento ed Incentivazione dei mercati delle Qualità".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive; *di concerto con l'Assessore all'Agricoltura*

CONSIDERATO che l'attuale sviluppo assunto dalla grande distribuzione rischia di mettere in difficoltà i commercianti su aree pubbliche e che pertanto, occorre riqualificare i mercati comunali per riequilibrare questo particolare settore della distribuzione;

RITENUTO che pubblicizzando e qualificando l'offerta con prodotti agroalimentari legati al territorio e con prodotti di qualità certificata, i mercati comunali possano rinnovare la loro immagine e meglio soddisfare le aspettative dei consumatori;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il D.lgs 31.3.1998 n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art.4 comma 4, della legge 15.3.1997 n.59;

VISTA la legge regionale 18.11.1999 n.33 "Disciplina relativa al settore Commercio" e successive modifiche, ed in particolare l'art.2 che, al punto "D" pone l'obiettivo di sviluppare il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie della struttura distributiva, ed al punto "O", valorizzare il ruolo del commercio su aree pubbliche;

VISTA la allegata relazione alla presente proposta di deliberazione;

RITENUTO che appare opportuno l'intervento regionale al fine del riconoscimento ed incentivazione dei mercati di qualità della Regione Lazio.

DELIBERA

all'unanimità:

di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Riconoscimento ed incentivazione dei mercati della qualità", composta da n. 7 articoli e corredata dalla relazione illustrativa, che fa parte integrante della presente deliberazione.



*Gr*



## **P.L.; RICONOSCIMENTO ED INCENTIVAZIONE DEI MERCATI DELLE QUALITÀ'**

Il mercato Europeo tradizionale su aree pubbliche è negli ultimi anni un mercato fondamentalmente saturo. Questa condizione ha imposto la necessità della nascita di una nuova fase economica, capace di tener conto della variazione di gusti e delle esigenze dei consumatori, ormai particolarmente attenti alla qualità delle produzioni.

La Comunità Europea ha prestato, nell'ultimo decennio particolare attenzione alla definizione, certificazione ed incentivazioni dei prodotti di qualità.

Per rispondere alle esigenze di certezza e sicurezza dei consumatori è stato creato, al livello comunitario, un sistema di definizione di qualità delle produzioni.

I capisaldi di questa struttura sono le norme della serie ISO 9000 che riguardano la certificazione dei sistemi di gestione di qualità e dai vari regolamenti CE 2081/92, 2082/92, 1493/99 ecc. che disciplinano l'attribuzione di particolari qualità ed indicazioni di provenienza anche dei prodotti agricoli.

Il fine di soddisfare l'interesse dei consumatori, portando l'offerta dei prodotti sempre più qualificati il più possibile vicino alla domanda si realizza anche nel sistema dei mercati comunali, mantenendo un adeguato equilibrio con altre forme di distribuzione.

Lo sviluppo ormai assunto dalla grande distribuzione del Lazio sta mettendo in seria difficoltà i commercianti ambulanti dei mercati comunali, proprio quelli che sono più vicini alla realtà socio economica dei quartieri e delle periferie delle grandi città.


L'incentivazione della qualificazione di tale realtà del commercio può contribuire a riequilibrare le varie forme di distribuzione commerciale.

La Regione al fine di favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti di qualità, promuove con questa iniziativa legislativa il riconoscimento e l'incentivazione dei mercati di qualità.



  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEG. alla DELIB. N. 830  
DEL 7 GIUG. 2002



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“RICONOSCIMENTO ED INCENTIVAZIONE DEI MERCATI DELLE QUALITÀ”



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

di far

Art. 1  
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, salvo quanto disciplinato dalla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche, riconosce ed incentiva, anche in attuazione del principio di sussidiarietà, i mercati delle qualità al fine di sviluppare il commercio al dettaglio su aree pubbliche e tutelare il consumatore.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 2

*(Mercati delle qualità)*

1. Si definisce "mercato delle qualità" il mercato al dettaglio ubicato nel territorio regionale, in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel quale si vende o si somministra prevalentemente una o più tra le seguenti categorie di merci:

- a) prodotti dell'agricoltura laziale;
- b) prodotti biologici certificati, anche non laziali;
- c) prodotti tipici e tradizionali laziali, alimentari o non alimentari.

PRÉSIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Sc. Fel*

Art. 3

*(Riconoscimento e logo "mercato delle qualità")*

1. Su domanda degli operatori del mercato interessato, presentata attraverso le relative associazioni, la struttura regionale competente in materia di commercio, accertata la presenza dei requisiti minimi di cui al comma 3, lettera a), effettua il riconoscimento del mercato e concede l'uso del logo regionale "mercato delle qualità" in conformità a quanto disciplinato al comma 3, lettera c).

2. Gli operatori del "mercato delle qualità" che vendono prevalentemente i prodotti di cui all'articolo 2 devono esporre, in relazione ai prodotti stessi, il logo regionale con l'indicazione della categoria di merce commercializzata.

3. Con regolamento regionale sono disciplinati:

- a) i requisiti minimi del "mercato delle qualità" specificando, ove ritenuto opportuno, l'elencazione delle merci di cui all'articolo 2, anche mediante l'adozione di appositi disciplinari o specifiche tecniche;
- b) le modalità di presentazione e di istruzione delle domande di cui al comma 1;
- c) le caratteristiche del logo regionale "mercato delle qualità" e le relative modalità d'uso;
- d) i casi in cui si procede alla revoca della concessione all'uso del logo regionale "mercato delle qualità";
- e) le modalità ed i parametri di riferimento per il monitoraggio di cui all'articolo 6.

4. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



florini  
florini

Art. 4  
(Incentivi)

1. La Regione, attraverso l'Agenzia Sviluppo Lazio che può avvalersi del supporto degli altri soggetti specializzati della rete di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, al fine di incentivare i mercati delle qualità, concede contributi a:

- a) operatori singoli ed associati i quali vendono o intraprendono la vendita dei prodotti elencati nell'articolo 2;
- b) associazioni di mercato, associazioni di categoria o forme associative tra mercati.

2. Con il regolamento dei cui all'articolo 3, comma 3, sono determinati:

- a) i requisiti dei soggetti beneficiari;
- b) la tipologia e l'entità dei contributi concedibili e le spese ammissibili;
- c) le procedure di concessione e di erogazione dei contributi;
- d) i termini e le modalità dei controlli;
- e) le cause e le modalità di revoca dei contributi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 5

*(Sanzioni amministrative)*

1. Chiunque usa il logo regionale "mercato delle qualità" senza aver avuto dalla Regione la relativa concessione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 1000 ed un massimo di euro 10.000.

2. Chiunque, avendo avuto la concessione all'uso del logo regionale "mercato delle qualità" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lo usa per la vendita di prodotti che non rientrano nelle categorie di merci di cui all'articolo 2, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 3000.

3. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge. Ai sensi dell'articolo 182 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), i comuni provvedono altresì all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, introitando le somme delle sanzioni stesse.

4. Qualora, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, i comuni accertino un uso del logo regionale "mercato delle qualità" non conforme alle modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), ne danno immediata comunicazione alla Regione ai fini dell'eventuale revoca dell'uso stesso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Renzo  
Sfr

Art. 6

*(Monitoraggio)*

1. L'Osservatorio regionale per il commercio, istituito dall'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio), anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), effettua il monitoraggio sull'attuazione della presente legge secondo le modalità ed i parametri di riferimento disciplinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e).

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Rov  
A

Art. 7

*(Norma finanziaria)*

1. Gli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge previsti per l'anno 2002 in euro 513.358,16 sono posti a carico dei fondi speciali di cui alle leggi regionali n. 28 del 1990, n. 24 del 1986 e n. 40 del 1988, gestiti dall'Agenzia Sviluppo Lazio, per la parte residua non ancora utilizzata.

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*[Handwritten initials]*

## SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Mercati delle qualità


Art. 3 – Riconoscimento e logo “mercato delle qualità”

Art. 4 – Incentivi

Art. 5 – Sanzioni amministrative

Art. 6 - Monitoraggio

Art. 7 - Norma finanziaria

  
Il Presidente della Giunta Provinciale

